

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 42 DEL 26/03/2021

OGGETTO: Liquidazione e pagamento spese legali agli avvocati Sebastiano Sallemi e Maria Pia Nicosia, rappresentanti legale del signor Monaco Luigi, in riferimento alla sentenza del Tribunale di Ragusa n°226/2021 nel procedimento promosso da Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa c/ Monaco Luigi.-

L'anno duemilaventuno il giorno Ventunes del mese di Marzo, presso la sede del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, sita in Ragusa, Via Della Costituzione s.n., il Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott. Giovanni Gurrieri, nominato con delibera del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa n°647 del 31/10/2006, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTO i Decreti del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 e n.468 del 13.9.2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n.2 del 16.10.2017;

VISTO il regolamento del consorzio di bonifica della sicilia orientale, adottato con deliberazione del commissario straordinario n.2 del 16.10.2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la delibera Commissariale n. 8 del 30.10.2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio i nuova istituzione;

VISTA la delibera n. 21 del 02.07.2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n.275 del 25.6.2020, nelle more dell'approvazione del disegno di Legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30.10.2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18.12.2018, n.11 dell'1.7.2019 e n.47 del 19.12.2019;

VISTA la determina n. 989 del 2.7.2020 con la quale si preso atto della sopra citata delibera n. 21/2020;

VISTE le note del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale protocollo n°1374/2020 e n°3/2021, nelle quali, tra l'altro, rispettivamente è riportato "... i Dirigenti dei Consorzi mandatari sono autorizzati a procedere all'adozione degli atti e delle Determinazioni nelle materie di competenza di ciascuna Area...", e "...le determinazioni adottate dai Dirigenti di Area avranno una numerazione distinta da quelle adottate dal Direttore Generale, pertanto anche la pubblicazione all'albo pretorio sul sito istituzionale del Consorzio di competenza, dovrà avvenire in due sezioni distinte dedicate...";

VISTA la sentenza n°226/2021 emessa dal Tribunale di Ragusa nella causa iscritta al R.G. n°2703/2015 promossa dal Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa contro Monaco Luigi in merito all'opposizione proposta avverso il Decreto Ingiuntivo n°621/2015 reso dal Giudice del Lavoro su istanza di Monaco Luigi per il pagamento di €. 9.223,53 a titolo di emolumenti retributivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e 14^ 2015;

CONSIDERATO che con la suddetta sentenza il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo, ha statuito di dichiarare revocato il decreto ingiuntivo opposto condannando il Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa a rifondere al resistente le spese di lite liquidati nella misura di 2/3 che, per tale frazione, si liquidano in complessivi €. 1.000,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;

RITENUTO conseguentemente di dover liquidare e pagare al signor Monaco Luigi la somma totale di €. 1.000,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, per i 2/3 delle spese di lite relative all'opposizione proposta avverso il Decreto Ingiuntivo n°621/2015 reso dal Giudice del Lavoro su istanza di Monaco Luigi;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2020-2022 adottato con delibera consortile n° 196 del 20/06/2019 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 con D.R.S. n° 1209/2019;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per le motivazioni in premessa specificate, agli avvocati Sebastiano Sallemi e Maria Pia Nicosia, rappresentanti legali del signor Monaco Luigi, la somma totale di €. 1000,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge, per i 2/3 delle spese di lite relative all'opposizione proposta avverso il Decreto Ingiuntivo n°621/2015 reso dal Giudice del Lavoro su istanza di Monaco Luigi;
- **DI DARE MANDATO** ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali.-

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

(Dr. Giovanni Gurrieri)